

CAMB/2022/70 del 27 giugno 2022

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per gli anni 2022 e 2023: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento, definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, ed approvazione delle determinazioni tariffarie relative agli impianti "minimi" ed "intermedi" ai sensi del MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/21.

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/70

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno 27 del mese di giugno alle ore 14:30 si è riunito mediante videoconferenza il Consiglio d'Ambito, convocato con comunicazione PG.AT/2022/00006164 del 23/06/2022.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	A
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

Il Presidente Lucchi Francesca invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. **Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per gli anni 2022 e 2023: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento, definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, ed approvazione delle determinazioni tariffarie relative agli impianti "minimi" ed "intermedi" ai sensi del MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/21.**

Visti:

- la direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, "relativa alle discariche di rifiuti";
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la circolare 6 agosto 2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale viene dichiarata la cessazione dell’efficacia della circolare 30 giugno 2009 dello stesso Ministro;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la l.r. 30 settembre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, così come modificata dalla l.r. 18 luglio 2017, n. 16;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla D.G.R. 754/2012”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani” che limita la validità applicativa della D.G.R. 135/2013 al solo anno di regolazione 2014, in ragione dell’opportunità di sviluppare una nuova direttiva di aggiornamento;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna n. 67 del 3 maggio 2016 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 29 novembre 2021, n. 2032 recante “Monitoraggio 2021 della pianificazione dei rifiuti e disposizioni per l’anno 2022. Adempimenti connessi all’applicazione della deliberazione di ARERA n. 363/2021”;

visti inoltre:

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento

- dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
 - la determinazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
 - la determinazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 68/2022/R/Rif del 22 febbraio 2022 ad oggetto “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
 - la determinazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 01/DRIF/2022 del 22 aprile 2022 ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio;

premesse che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

richiamati:

- l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale *“Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull’evidenza pubblica, le seguenti attività:*
 - a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;*
 - b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe*

regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito”;

- l'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale *“In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati RI ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti”;*
- l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2015, ai sensi del quale *“Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;*

richiamate le linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati approvate con deliberazione regionale n. 754/2012, così come integrate e aggiornate dalla deliberazione n. 135/2013 per l'acquisizione delle informazioni per il calcolo del corrispettivo per lo smaltimento;

richiamate le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati (oggi “rifiuti urbani” a seguito della nuova definizione discendente dal revisionato art. 183 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.), relativamente agli impianti individuati ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L.R. n. 23/2011, contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 135/2013, n. 380/2014 e n. 467/2015;

richiamati gli obiettivi e le disposizioni di cui alla deliberazione regionale n. 467/2015, ed in particolare:

- l'opportunità di *“individuare un corrispettivo unico di smaltimento per i rifiuti urbani ed assimilati relativo agli impianti, di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011, oggetto di conferimento dei rifiuti per area di gestione ovvero per bacino di affidamento”;*
- l'opportunità di *“prevedere che il corrispettivo di smaltimento possa anche essere definito a livello maggiore dell'area di gestione o del bacino di affidamento nel caso in cui siano presenti dei poli impiantistici integrati di proprietà unica”;*
- l'opportunità di *“prevedere che, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e del D.P.R. n. 158 del 1999, il ricavo derivante dall'applicazione del corrispettivo di smaltimento nel bacino di riferimento debba garantire la copertura di tutti i costi di smaltimento relativi ai rifiuti urbani ed assimilati”;*
- che *“il corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è determinato annualmente, in accordo con la metodologia tariffaria vigente”* e che *“i costi attribuibili al trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati possono essere solo quelli previsti in relazione ai quantitativi pianificati nei pertinenti strumenti ovvero sulla base di provvedimenti amministrativi”;*
- il fatto che *“I criteri individuati e descritti nel presente documento [la DGR 467/2015, ndr] sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina del metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999 o del metodo tariffario in vigore, che individua le componenti di costo e*

definisce i criteri per il calcolo della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel suo complesso e comprensiva degli oneri connessi alla parte impiantistica ed alle attività di gestione riconducibili alle attività di smaltimento”;

- *che “in quelle situazioni in cui gli impianti sono autorizzati sia allo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati sia di rifiuti speciali...[omissis]... l’obiettivo della regolazione è limitare eventuali fenomeni di sussidio incrociato, che possano penalizzare gli utenti e creare extra-profitti a seguito di una non corretta attribuzione dei costi. Si profila, dunque, la necessità di una procedura di attribuzione dei costi complessivi di gestione degli impianti di smaltimento alle due voci di ricavo, in funzione della quantità dei due diversi flussi, e di definire il corrispettivo dello smaltimento per la sola quota di rifiuti urbani ed assimilati, lasciando libero il gestore di definire il prezzo di mercato per i rifiuti speciali.*

considerato altresì che, a seguito delle deliberazioni di ARERA n. 443/2019 e n. 363/2021, i metodi MTR e MTR-2 hanno sostituito il DPR 158/99 quale metodo tariffario in vigore per i periodi 2018-2021 e 2022-2025, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono; pertanto, in relazione agli impianti di smaltimento oggetto della regolazione regionale che siano individuati quali impianti minimi ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, i criteri di calcolo individuati nella DGR n. 467/2015 sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina tariffaria introdotta con il MTR-2, e non più rispetto al DPR 158/99;

considerato poi quanto previsto dall’articolo 5.6 dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021, per cui *“Le tariffe di accesso agli impianti di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3 [ovvero le tariffe di accesso agli impianti minimi ed agli impianti intermedi da cui provengono flussi verso gli impianti minimi, ndr], risultanti dai criteri fissati dall’Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari – in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 – e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-2 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell’impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all’impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati”;*

vista la DGR n. 2032 del 29/11/2021 della Regione Emilia-Romagna, recante *“Monitoraggio 2021 della pianificazione dei rifiuti e disposizioni per l’anno 2022. Adempimenti connessi all’applicazione della deliberazione di ARERA N. 363/2021”*, con cui la Regione:

- ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo di termovalorizzazione e discarica, distinguendo tra quelli “integrati” e quelli “minimi” nonché gli impianti intermedi ad essi afferenti;
- ha rimandato a successiva deliberazione l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica in esito all’esecuzione dei necessari approfondimenti, nonché l’eventuale quantificazione dei relativi flussi di prossimità;
- ha delegato ATERSIR quale “Soggetto competente” di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif;
- ha definito i bacini di conferimento, i relativi impianti di prima destinazione dei rifiuti urbani indifferenziati ed i flussi pianificati per l’annualità 2022, ad integrazione della pianificazione regionale di settore vigente (PRGR e relative Norme tecniche di attuazione);
- ha precisato che gli strumenti di pianificazione e programmazione di ATERSIR devono essere adeguati a tali prescrizioni pianificatorie, anche ai fini della rideterminazione dei conseguenti costi.

dato atto che la citata DGR n. 2032/2021, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 801 del 23/05/2022, recante “Individuazione degli impianti di compostaggio/digestione anaerobica di cui al MTR-2 di ARERA”, ha individuato quali “minimi” o “intermedi” ai sensi del MTR-2 gli impianti di smaltimento già regolati in virtù dell’art. 16 della LR 23/2011 e della DGR 467/2015, provvedimenti che non sono stati oggetto di modifica o revisione;

considerato che gli impianti minimi ed intermedi sono stati definiti per il biennio 2022-2023, mentre i flussi pianificati sono per il 2022, in considerazione del termine di vigenza del PRGR e nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRRB);

ritenuto pertanto evidente che, per gli impianti di smaltimento regolati che siano stati individuati come minimi o intermedi, la tariffa di smaltimento calcolata ai sensi della DGR 467/2015 debba anche soddisfare i criteri e le condizioni di cui al Titolo IV del MTR-2, con individuazione di corrispettivi e tariffe che rispettino i limiti di crescita ammissibili per il fattore tariffario τ_a , calcolato come previsto dall’art. 23 del MTR-2;

vista la comunicazione prot. 5087 del 23/05/2022, ricevuta da parte di Herambiente S.p.A, con cui la società, titolare della gestione di diversi impianti di smaltimento in regione, contesta l’applicazione e la vigenza della regolazione regionale del corrispettivo di smaltimento, propendendo per l’applicazione della sola metodologia di calcolo introdotta con il MTR-2;

vista la comunicazione prot. 5991 del 17/06/2022 in risposta da parte di ATERSIR, inviata per opportuna conoscenza ad ARERA ed alla Regione Emilia-Romagna, in cui si chiarisce che:

- ATERSIR opera in ottemperanza a disposizioni che non risultano essere state modificate né abrogate, e segnatamente la LR 23/2011 e la DGR 467/2015, che producono effetti che non paiono in contrasto con le previsioni della disciplina regolatoria nazionale introdotta da ARERA con il MTR-2;
- che la regolazione tariffaria regionale prosegue indipendentemente dalla individuazione degli impianti minimi o intermedi, e che, quando tale individuazione viene effettuata, come è avvenuto per il biennio 2022/2023, è compito del Soggetto competente, e dunque di ATERSIR, sia verificare che le articolazioni tariffarie siano presentate e calcolate secondo MTR-2, sia applicare nel contempo i criteri di calcolo della DGR 467/15, che garantiscono la copertura dei costi di trattamento e smaltimento dei flussi di rifiuti urbani oggetto di pianificazione pubblica, e definire di conseguenza la tariffa di conferimento in coerenza con entrambi gli strumenti;

considerato che l’individuazione degli impianti minimi, nell’applicazione della regolazione introdotta dalla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA, è un procedimento soggetto a revisione e valutazione periodica frequente da parte della Regione, con esiti che dipendono tanto dagli obiettivi della pianificazione quanto dalle caratteristiche e dalla struttura del parco impiantistico presente in regione, con la conseguenza che la definizione degli impianti minimi non risulta fissa, ma soggetta a possibili revisioni e variazioni ogni due anni;

ritenuto che, in considerazione delle condizioni sopra descritte, non si ravvisano gli estremi per un completo superamento della disciplina regionale di cui all’art. 16 della LR 23/2011, i cui obiettivi di tutela degli utenti finali sono ulteriormente confermati dalla disciplina ARERA ai sensi di MTR-2, e le cui peculiari modalità di calcolo e riconoscimento del corrispettivo per lo smaltimento, che prevedono meccanismi di perequazione territoriale e di equalizzazione temporale delle tariffe riconosciute sviluppate su periodi più lunghi rispetto a quelli validi per la definizione

degli impianti minimi, necessitano di essere preservate anche a tutela dei gestori delle raccolte e degli stessi gestori degli impianti;

ravvisata in particolare l'opportunità di procedere, attraverso la rimodulazione dei costi riconosciuti ai sensi dell'art. 23 del MTR-2, a riconoscere il medesimo fattore tariffario per i diversi impianti minimi di proprietà di un solo gestore in continuità con quanto fatto nelle annualità precedenti ove è stata applicata un'unica tariffa di polo impiantistico invece della tariffa unitaria del singolo impianto, al fine di garantire la persistenza della perequazione territoriale ed in modo da evitare variazioni delle tariffe sui singoli impianti che risulterebbero ingiustificate nei confronti dei gestori conferenti (nei casi in cui la tariffa di polo previgente fosse stata più bassa rispetto alla tariffa unitaria dell'impianto di conferimento), ed evitare nel contempo il rischio che al gestore dell'impianto non venga corrisposta una adeguata copertura dei costi (eventualità riscontrabile nella situazione in cui il fattore tariffario calcolato sul singolo impianto ai sensi di MTR-2 comportasse una riduzione rispetto alla tariffa di polo previgente non giustificata da una effettiva riduzione dei costi);

ravvisata inoltre l'opportunità, attraverso la rimodulazione dei costi riconosciuti ai sensi dell'art. 23 del MTR-2, di garantire ai gestori degli impianti il recupero dei crediti dovuti alla equalizzazione temporale delle tariffe, i cosiddetti crediti "da capping", in base a cui le tariffe di impianto e/o di polo approvate sono calmierate nei confronti dei gestori delle raccolte al fine di limitare gli aumenti annuali dei corrispettivi da riconoscere attraverso i PEF del servizio rifiuti, come previsto dalla deliberazione regionale n. 467/2015: *"il corrispettivo per lo smaltimento [...] è determinato annualmente e che l'incremento annuo massimo del costo di smaltimento [...] è pari al 10%. In caso di potenziale superamento di tale soglia il recupero dei costi oltre soglia avviene negli anni successivi garantendo il rispetto del limite di aumento annuale del 10% ed il riconoscimento degli interessi legali [...]"*;

dato atto quindi che:

- con riferimento agli impianti individuati quali "minimi" e "intermedi" dalla DGR n. 2032 del 29/11/2021, Atersir, indicata dal medesimo provvedimento quale soggetto competente per la definizione delle tariffe di accesso:
 - ha provveduto al calcolo delle tariffe di accesso per gli impianti di smaltimento ai sensi della DGR 467/15, vigente, con riferimento ai flussi pianificati dalla Regione Emilia-Romagna per l'annualità 2022;
 - ha richiesto ai gestori degli impianti i dati ed i documenti necessari alla definizione delle tariffe di accesso per impianti "minimi" ed "intermedi" ai sensi di MTR-2;
 - ha definito i fattori tariffari previsti da MTR-2 per ciascun impianto individuato quale "minimo" o "intermedio", li ha confrontati con le tariffe calcolate ai sensi della DGR 467/15, ed ha applicato riduzioni ai costi riconosciuti da MTR-2 per equiparare le pertinenti determinazioni tariffarie ai valori ottenuti in applicazione della DGR 467/15, a garanzia del riconoscimento dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti urbani regolati, e secondo il principio di tutela degli utenti finali che informa anche l'attività di regolazione di ARERA;
 - ha applicato i meccanismi di garanzia previsti dall'art. 9 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, nei casi di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del PEF, con mantenimento della tariffa di accesso all'impianto;
- tale approccio operativo, dettato dalle nuove previsioni in materia disposte da ARERA ai sensi di MTR-2, permette di considerare in modo coerente con le precedenti determinazioni

tariffarie i due particolari "istituti" previsti dalla regolazione regionale, ovvero il computo del cosiddetto "credito da capping", che prevede lo spostamento ad annualità successive dei corrispettivi riconosciuti all'impianto che comportassero eccessivi scostamenti del corrispettivo, e la "tariffa di polo", prevista in particolare per gli impianti di proprietà di Herambiente S.p.A., per cui ai gestori delle raccolte conferenti agli impianti viene praticata una tariffa unitaria indipendente dal costo unitario effettivo dell'impianto;

considerato poi che;

- la definizione delle tariffe degli impianti ai sensi di MTR-2 è sviluppata secondo un PEF quadriennale 2022-2025;
- l'individuazione degli impianti minimi è di norma su base biennale, con possibilità di revisione ed aggiornamento nel 2023 per le annualità successive,
- l'individuazione degli impianti minimi è stata compiuta dalla DGR n. 2032 del 29/11/2021, con riferimento alla pianificazione dei flussi agli impianti per il solo anno 2022 (in considerazione della scadenza del PRGR allora vigente),

Atersir ha provveduto al calcolo delle tariffe di accesso anche per l'anno 2023, sulla base dei flussi pianificati dalla regione per il 2022;

dato atto, in conseguenza di quanto esposto al precedente paragrafo, che l'aggiornamento previsto dei flussi da parte della Regione, in coerenza con il nuovo PRRB in corso di approvazione, potrà quindi comportare la necessità di un possibile aggiornamento delle tariffe con richiesta di revisione "infra-periodo";

considerato, inoltre, che la Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 801 del 23/05/2022, oltre ad individuare gli ulteriori impianti "minimi" (di compostaggio e/o digestione anaerobica) da assoggettare alla regolazione MTR-2, ha rivisto la classificazione degli impianti smaltimento di proprietà di IREN Ambiente, inceneritori di Piacenza e Parma, individuandoli quali impianti "minimi", e non "integrati", in considerazione dell'assetto proprietario e della esclusione dell'impiantistica dal perimetro di affidamento del servizio; in considerazione di questa revisione, occorrerà procedere con successivo provvedimento alla verifica e revisione dei PEF del servizio rifiuti già approvati per i territori gestiti da IREN Ambiente per l'anno 2023 e successivi, poiché le determinazioni tariffarie già approvate per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con quanto fatto per il primo regolatorio 2018-2021, hanno considerato i costi ed i ricavi di tali impianti come integrati al gestore delle raccolte;

ritenuto di applicare i suindicati criteri regionali anche per regolare le tariffe di accesso agli impianti che trattano rifiuti urbani ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, in relazione al caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, per quanto disposto anche dall'art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2015;

richiamate le precedenti deliberazioni con cui questo Consiglio ha approvato le tariffe degli impianti di smaltimento regolati dall'anno 2013 al 2021: n. 14 del 5 giugno 2013, n. 61 del 12 novembre 2014, n. 68 del 17 dicembre 2014, n. 66 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 7 ottobre 2016, n. 91 del 22 novembre 2017, n. 92 del 22 novembre 2017, n. 56 del 25 luglio 2018, n. 72 del 8 novembre 2018, n. 21 del 20 marzo 2019, n. 66 del 28 ottobre 2019, e n. 7 del 22 marzo 2021;

vista la delibera n. 626 del 7 giugno 2017 dell'ANAC, che contiene l'indicazione per cui, nei Contratti di servizio inerenti lo smaltimento dei rifiuti, l'Agenzia dovrebbe prevedere adeguate limitazioni e controlli in merito ai subaffidamenti effettuati dalle società di gestione;

considerato che, per effetto dell'art. 26 del MTR-2, le tariffe approvate per gli impianti minimi vengono applicate ai conferimenti da parte dei gestori delle raccolte, con conguaglio nei confronti del gestore dell'impianto per i conferimenti effettuati da inizio 2022, e con conguaglio relativo al

differenziale dei costi riconosciuti per detti conferimenti nei PEF 2022 (a valere sui PEF 2024) e PEF 2023 (a valere sui PEF 2025) qualora siano presenti le condizioni previste dal comma 26.7 del medesimo articolo;

ritenuto di confermare anche per l'anno 2022 i criteri applicativi contenuti nella precedente deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, in relazione alla metodologia di calcolo del corrispettivo in quanto congruente con i criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015, limitandone l'applicazione agli impianti attivi individuati dalla citata DGR 2032/2021;

ritenuto altresì di precisare che, rispetto all'annualità 2021:

- non sono più previsti conferimenti presso gli impianti di AIMAG (TMB e discarica di Carpi), e che i relativi flussi sono pianificati al termovalorizzatore di Modena gestito da Herambiente spa;
- non sono più previsti conferimenti presso l'impianto di Ravenna (TM e discarica) gestito da Herambiente, e che i relativi flussi sono destinati pro quota al TM di Imola (BO) e al termovalorizzatore di Forlì, anch'essi gestiti da Herambiente;
- che l'impianto (TM e discarica) di Gaggio Montano (BO), di proprietà del Consorzio Cosea, è esercito dal 2022 nell'ambito della nuova concessione del servizio stipulata sul bacino di affidamento bolognese (gestito da RTI con mandataria Hera spa), e che pertanto la definizione della tariffa di conferimento ai sensi della DGR 764/15 è da considerarsi superata sia dal punto di vista del corrispettivo previsto da contratto, sia del corrispettivo per il servizio integrato previsto dal PEF ai sensi di MTR-2;
- l'impianto (TMB) di Borgo val di Taro, a gestione Oppimitti Costruzioni, torna in esercizio ordinario, a conclusione del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19, durante il quale l'impianto non aveva trattato i rifiuti a smaltimento provenienti dai comuni della montagna parmense in ossequio alle ordinanze regionali che avevano privilegiato l'incenerimento diretto presso il termovalorizzatore di Parma;

ritenuto, nel calcolo delle tariffe operato secondo le previsioni della DGR 467/15:

- di applicare ai costi operativi valori di aggiornamento pari al 1,62 % per il 2022 e 4,5 % per il 2023, costituiti da inflazione programmata, dal recupero tra inflazione programmata e reale dell'anno precedente e dal recupero di produttività;
- di considerare, ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, il valore medio del Rendistato nei primi sei mesi dell'anno precedente, pari al 2,41% per il 2022 e 3,41% per il 2023;
- di dare atto che nelle relazioni di accompagnamento previste per ciascun impianto regolato ai sensi di MTR-2 vengono dettagliate le specifiche assunzioni operate in relazione a costi e ricavi riconosciuti;

ritenuto, nella determinazione delle tariffe ai sensi del MTR-2:

- di valutare le performance tecnologiche ed ambientali degli impianti di incenerimento, con cui attribuire, in prima applicazione, il valore al parametro **k** (che insieme al tasso di inflazione programmata **r_{pi}** contribuisce a determinare il limite **p** previsto per il fattore tariffario **τ**, che esprime il potenziale di aumento annuale delle tariffe di trattamento), in base ad una griglia di parametri condivisa con ARPAE, che considera indicatori relativi ad emissioni in atmosfera, indicatori gestionali, indicatori di valorizzazione energetica, indicatori relativi alla gestione dei rifiuti prodotti;

- di applicare i parametri finanziari previsti dalla Deliberazione ARERA n. 68 del 22 febbraio 2022, nonché i criteri di calcolo dei costi d'uso del capitale specificati nella Determinazione ARERA n. 1 del 22 aprile 2022;
- di apportare ai PEF degli impianti di Herambiente le riduzioni del corrispettivo riconosciuto necessarie ad ottenere un medesimo fattore tariffario τ , in modo da assicurare il mantenimento di una tariffa unica di polo impiantistico, derivata da quella del 2021;
- di considerare per l'impianto di TMB di Borgo val di Taro, gestione Oppimitti Costruzioni, l'invarianza delle tariffe applicate rispetto all'approvazione 2021, in applicazione del meccanismo di garanzia di cui all'articolo 9 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, in considerazione della mancata fornitura dei dati necessari;

evidenziato che:

- la riduzione dei costi riconoscibili agli impianti fino ai valori calcolati ai sensi della regolazione regionale di cui all'art. 16 della LR 23/2011, che beneficiano dello scomputo dai costi riconosciuti dei ricavi derivanti da recupero di energia da recupero di materia e degli incentivi da fonti rinnovabili relativi ai flussi di rifiuti regolati, va a vantaggio della tutela dell'utenza finale, coerentemente con gli obiettivi della regolazione ARERA;
- al netto dell'effetto di limitazione del fattore tariffario di cui al comma 23.4 del MTR-2, il fattore tariffario relativo agli impianti di smaltimento regionali, ottenuto rapportando i costi di impianto ai ricavi da trattamento ai sensi del comma 23.3 del MTR-2, senza scomputo dei ricavi ulteriori, risulterebbe con valori di aumento compresi tra il 17% ed il 56% di aumento rispetto al 2021;

ritenuto pertanto:

- di recepire la definizione degli impianti minimi e degli impianti intermedi individuata dai provvedimenti regionali, e di approvare il fattore tariffario τ relativo a ciascun impianto, che il gestore potrà applicare, a partire dalla struttura tariffaria del 2021, ai rifiuti urbani oggetto di regolazione per gli anni 2022 e 2023;
- di dare atto che i PEF degli impianti, proposti per il periodo regolatorio quadriennale come previsto dalla Determinazione ARERA n. 1 del 22 febbraio 2022, potranno essere aggiornati per il biennio 2024 e 2025 a seguito della revisione degli impianti minimi prevista, ed aggiornati infra-periodo per il 2023 in considerazione della pianificazione dei flussi attesa a seguito dell'approvazione del nuovo PRRB;
- di dare mandato alla struttura tecnica dell'Agenzia di provvedere, sulla base delle risultanze istruttorie presentate e condivise in data odierna dal presente Consiglio, al caricamento sul portale ARERA della presente deliberazione, nonché dei modelli di PEF previsti per gli impianti dalla Determinazione 1/2022 dell'Autorità, corredati della relazione di accompagnamento predisposta dal gestore e completata dall'Agenzia in qualità di soggetto competente per la validazione delle proposte;
- di rimandare ad un successivo provvedimento l'aggiornamento dei crediti/debiti da capping da considerare per gli impianti secondo la metodologia sviluppata in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015, tenuto conto della necessità di coordinare gli effetti prodotti dalla ridefinizione a "minimi" degli impianti di Iren Ambiente computati quali integrati nelle determinazioni delle entrate tariffarie riconosciute al gestore nelle annualità 2020, 2021 e 2022;
- di confermare le tariffe intermedie tra impianti regolati, per conferimento dei sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, per la biostabilizzazione e per il conferimento di biostabilizzato in discarica;


- di dare mandato alla struttura tecnica di perfezionare, sulla base della normativa in evoluzione e di quanto stabilito dal presente atto, il nuovo schema di contratto con i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati regolati dalla normativa regionale per l'anno 2022;
- di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2022, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di recepire lo schema cartografico (allegato 4 alla D.G.R. 2032/2021), di seguito riproposto, che individua per ogni Comune gli impianti e i poli impiantistici relativi alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2022, in base a cui regolare i flussi dei rifiuti urbani indifferenziati verso gli impianti minimi, intermedi o integrati indicati all'allegato 5 della medesima deliberazione, così come modificati con DGR 801/2022:



Fonte: elaborazione Arpae ER

2. di definire, per ciascun impianto, in applicazione di quanto previsto al Capo VI del MTR2 ARERA in materia di regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, il fattore tariffario τ applicabile negli anni 2022 e 2023, sulla base della struttura tariffaria previgente e

con riferimento ai rifiuti urbani regolati, dando atto che i PEF di impianto definiti sul periodo regolatorio 2022-2025 saranno oggetto di aggiornamento per il biennio 2024 e 2025 a seguito della revisione degli impianti minimi prevista, e potranno essere aggiornati infra-periodo per il 2023 in considerazione della pianificazione dei flussi relativa a tale anno prevista a seguito dell'approvazione del nuovo PRRB;

3. di approvare, in prima applicazione, la seguente griglia degli indicatori in base a cui valutare il fattore **k** degli impianti di incenerimento, che concorre alla definizione del limite alla crescita delle tariffe, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche ed ambientali, come previsto dall'articolo 23.4 del MTR-2:

Parametri premianti			
Emissioni in atmosfera	VLE (mg/Nmc) - Media giornaliera	Percentuale valori conformi	fattore K
Polveri [mg/Nm ³]	2	70%	0,1
NOx [mg/Nm ³]	70	70%	0,5
CO [mg/Nm ³]	10	70%	0,1
NH ₃ [mg/Nm ³]	5	70%	0,05
HCl [mg/Nm ³]	2	70%	0,15
HF [mg/Nm ³]	0,5	70%	0,1
SO ₂ [mg/Nm ³]	5	70%	0,1
PCDD/F [ng-TEQ/Nm ³]*	0,01	media annua campionamenti	0,3
Hg [mg/Nm ³]*	0,02	media annua campionamenti	0,3
Cd+Tl [mg/Nm ³]*	0,005	media annua campionamenti	0,3
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V [mg/Nm ³]*	0,01	media annua campionamenti	0,4
Gestionali	Si/No	Presente/Assente	
ISO 14001	SI		0,1
Registrazione Emas	SI		0,2
SGA e Emas	SI		0,3
Valorizzazione energetica	Si/No	Presente/Assente	
Teleriscaldamento	SI		0,5
Gestione rifiuti prodotti	% di recupero annuo (valore soglia)	Classe premiante (%)	
polveri (EER: 190105, 190107)	70,00%	70%	0,4
scorie (EER: 190112)	95,00%	95%	0,1
Totale K			4

* parametri misurati in discontinuo

4. di considerare, nelle more della definizione di specifici parametri di valutazione delle performance degli impianti intermedi (TM e TMB), di considerare per tali impianti il medesimo fattore **k** relativo agli impianti minimi a cui vengono conferiti i rifiuti trattati soggetti a regolazione di cui all'art. 25 del MTR-2;

5. di dare atto che l'applicazione dei fattori tariffari come sopra approvati producono effetto relativamente all'impiantistica di smaltimento dei rifiuti oggetto di regolazione regionale previgente, a partire dalle tariffe 2021, secondo il seguente prospetto:

Impianto	τ 2022	tariffa 2022	τ 2023	Tariffa 2023
WTE PC	1,0470	106,79 €/ton	1,09147	111,33 €/ton
WTE PR	1,0323	128,00 €/ton	1,0645	132,00 €/ton
TMB Borgo Val di Taro	1,000	134,10 €/ton	1,000	134,10 €/ton
WTE MO	1,0187	109,00 €/ton	1,0471	112,04 €/ton
WTE BO	1,0187	109,00 €/ton	1,0471	112,04 €/ton
TM Imola	1,0187	109,00 €/ton	1,0471	112,04 €/ton
WTE FE	1,0187	109,00 €/ton	1,0471	112,04 €/ton
WTE FC	1,0187	109,00 €/ton	1,0471	112,04 €/ton
WTE RN	1,0187	109,00 €/ton	1,0471	112,04 €/ton

6. di dare atto che le tariffe di impianto risultanti dall'applicazione del fattore tariffario rispettano i valori massimi riconoscibili ai sensi di MTR-2, le cui procedure di calcolo sono meglio descritte nelle relazioni di accompagnamento prodotte dai gestori, e sono coerenti con le determinazioni tariffarie calcolate dall'Agenzia secondo la disciplina regionale previgente relativa agli impianti di smaltimento dettata dalla LR 23/2011 e dalla DGR 467/2015;
7. di dare atto che la struttura tecnica dell'Agenzia provvederà al caricamento sul portale ARERA della presente deliberazione, nonché dei modelli di PEF previsti per gli impianti dalla Determinazione 1/2022 dell'Autorità, corredati della relazione di accompagnamento predisposta dal gestore e completata dall'Agenzia in qualità di soggetto competente per la validazione delle proposte;
8. di dare atto che le tariffe così determinate vengono applicate con decorrenza dal 2022, e che è previsto il riconoscimento degli eventuali conguagli da parte dei gestori delle raccolte verso gli impianti regolati, come previsto dall'art. 26 del MTR-2; con riferimento all'impianto TMB di Oppimitti occorre considerare allo scopo solo il periodo di effettiva operatività dell'impianto, dati i primi mesi dell'anno in cui le attività di trattamento erano vietate dai provvedimenti emergenziali dovuti alla pandemia da COVID-19;
9. di confermare le tariffe di trattamento intermedie tra impianti regolati, per conferimento dei sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, per la biostabilizzazione e per il conferimento di biostabilizzato in discarica:

Da	A impianto	euro/ton
sovvallo impianto TM	incenerimento WTE	86
sottovaglio impianto TM	a biostabilizzazione TB	80
biostabilizzato TB	a copertura discarica	55

10. di dare atto che l'aggiornamento delle componenti di costo oggetto del cosiddetto credito/debito da capping deve essere completato e verificato alla luce dei provvedimenti che hanno modificato la natura regolatoria degli impianti di IREN Ambiente, da impianti integrati (in base a cui sono stati sviluppati i PEF 2020, 2021 e 2022) ad impianti minimi, e sarà pertanto oggetto di successivo specifico provvedimento;

11. di dare atto che il corrispettivo di trattamento dell'impianto di Gaggio Montano, impianto pubblico di TM e discarica di proprietà del Consorzio Cosea la cui gestione è compresa nella nuova concessione del servizio affidata a decorrere dal 2022 alla RTI con mandataria Hera spa, viene stabilito come previsto dalle regole contrattuali e nel rispetto della determinazione del PEF del gestore integrato ai sensi di MTR-2;
12. di confermare gli importi dovuti dai gestori degli impianti a titolo di penale in caso di mancata continuità dell'erogazione del servizio, così come stabiliti con la medesima deliberazione consiliare n. 68/2014;
13. di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2022, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione e in conformità agli importi a titolo di penale di cui al precedente punto 11.;
14. di dare mandato alla struttura tecnica di perfezionare, sulla base della normativa in evoluzione e di quanto stabilito dal presente atto, il nuovo schema di contratto con i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati regolati dalla normativa regionale per l'anno 2022;
15. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici interessati, così come individuati nella presente deliberazione;
16. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
17. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 70 del 27 giugno 2022

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Regolazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per gli anni 2022 e 2023: determinazione dei flussi verso gli impianti di smaltimento, definizione del relativo costo ai sensi dell'art. 16 della l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 e dell'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, ed approvazione delle determinazioni tariffarie relative agli impianti "minimi" ed "intermedi" ai sensi del MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/21.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione Rifiuti
F.to Paolo Carini

Bologna, 26 luglio 2022

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 26 luglio 2022

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna